Redazione a cura di Paolo Gentile

RSPP

Rassegna Stampa sulla Prevenzione e Protezione dai rischi e danni da lavoro

Newsletter mensile contenente i materiali pubblicati sui maggiori siti dedicati all'ergonomia e alle attività di prevenzione dei rischi e danni da lavoro.

Nulla sarà più come prima.

E' stata definita un sentenza storica ed esemplare, seppure dovrà ora passare al vaglio dei giudici di secondo grado, quella emessa dalla Corte di Assise di Torino nel processo per l'incendio allo stabilimento della Thyssen Krupp di Torino del 6 dicembre 2007, dove persero la vita sette lavoratori.

Nella sentenza è stato riconosciuto l'impianto accusatorio portato avanti dal Procuratore Aggiunto dott. Raffaele Guariniello basato sull'accusa di omicidio volontario: si afferma che l'Amministratore Delegato della società, pur essendo a completa conoscenza dei problemi e delle carenze esistenti, non si era attivato per eliminarle ed "aveva accettato il rischio"; mentre a carico degli altri cinque imputati, è stato riconosciuto l' omicidio colposo con colpa cosciente.

«E' una svolta epocale, non era mai successo che per una vicenda di morti sul lavoro venisse riconosciuto il dolo eventuale». Se tale impostazione verrà confermata nei successivi gradi del procedimento nulla sarà più come prima: provate ad immaginare la forza di una comunicazione ufficiale del RLS alla direzione aziendale che metta in guardia l'azienda rispetto ad un pericolo per la sicurezza che possa mettere a rischio l'incolumità dei lavoratori: quale RSPP od amministratore potrà, in caso di incidente, dire di non aver valutato il rischio di un mancato intervento per sanare quel problema e quale azienda potrà affermare che gli eventuali reati sono stati commessi dai singoli dirigenti scavalcando un modello organizzativo che con il suo corretto funzionamento avrebbe messo l'azienda al riparo dal rispondere delle responsabilità previste dal D.Lgs 231/01.

Ricordiamo che il Tribunale riconoscendo l'omicidio volontario con dolo eventuale ha emesso le seguenti condanne:

l'amministratore delegato, con delega in materia di sicurezza sul lavoro, è stato condannato a 16 anni e mezzo di reclusione;

il RSPP, il responsabile dello stabilimento e due membri del comitato esecutivo con deleghe in materia commerciale finanziaria sono stati condannati a 13 anni e mezzo di reclusione;

il responsabile della pianificazione degli investimenti antincendio è stato condannato a 10 anni e 10 mesi.

All'azienda è stata riconosciuta la responsabilità amministrativa per reati commessi da figure apicali (D.Lgs 231/01) e condannata:

- a un milione di euro di sanzione pecuniaria mentre altri 800.000 Euro sono stati addebitati a titolo di confisca,
- all'esclusione da contributi e sovvenzioni pubbliche per sei mesi e alla revoca dei finanziamenti pubblici già concessi,
- al divieto di farsi pubblicità per sei mesi,
- la sentenza dovrà essere pubblicata su una serie di quotidiani e affissa nel Comune di Terni, dove c'è la principale sede italiana del gruppo.

Inoltre la corte ha riconosciuto il risarcimento alle parti civili:

- un milione di euro al Comune di Torino,
- 973.300 euro alla Regione Piemonte,
- 500 mila euro alla Provincia di Torino,
- 100 mila euro ciascuno ai sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uim-Uilm, Flm-Cub,
- 100 mila euro all'associazione Medicina Democratica.

Paolo Gentile

Rep. n. 20110501

Decreto sui Lavori sotto tensione. (art. 82, c. 2 lett. c) D.Lgs. 81/2008)

La G.U. n. 83 del 11-4-2011 pubblica il decreto 4 febbraio 2011 sulla Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del D.Lgs. 81/2008. Interviene sui i lavori su parti in tensione: devono essere effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del Lavoro.

Rep. n. 20110502

La manutenzione annuale (ovvero la fermata): quali implicazioni per la sicurezza.

Articolo a cura dell'ing. Mazzeranghi

Quello di cui parliamo in questa sede sono le manutenzioni che si effettuano con cadenza semestrale o annuale su macchine, impianti ecc.; è una prassi che è particolarmente diffusa nelle aziende di processo (che evidentemente devono ridurre al minimo possibile il numero dei fermi impianto), ma anche nelle aziende che utilizzano macchine e impianti che devono, preferibilmente, operare su tre turni o a ciclo continuo (quindi parliamo di macchine e impianti per i quali i costi di ammortamento sono ampiamente superiori ai costi di manodopera).

Rep. n. 20110503

Processo Tyssen: sentenza epocale.

Di Rolando Dubini.

16 anni e mezzo all'AD, da 10 anni e 10 mesi a 13 anni e mezzo per altri 5 dirigenti, 1 milione di euro e altre sanzioni ex D.LGS 231/01 all'azienda, pesantissimi risarcimenti a favore di parti civili, enti locali, sindacati, associazioni.

Rep. n. 20110504

Rischio di caduta dall'alto in edilizia

Opuscolo del CPT di Bergamo che si propone di evidenziare cosa prevede la normativa e suggerire alcune soluzioni pratiche relative al rischio di caduta dall'alto in edilizia.

Rep. n. 20110505

Atti del Convegno di Bergamo "ASMA OCCUPAZIONALE. LUCI ED OMBRE"

L'asma del panificatore quale modello applicabile - Presentazione delle linee guida regionali nel settore della panificazione artigianale

a cura di P. Marraccini, P. Leghissa

VOLUME XXXIII - N. 1 Gennaio/Marzo 2011

Rep. n. 20110506

Alcune considerazioni sulla responsabilità amministrativa delle aziende: cosa conferma la sentenza THYSSEN.

articolo dell' Ing. Mazzeranghi

Rep. n. 20110507

Il Supplemento ordinario n. 111 alla G.U. n. 98 del 29 aprile 2011 pubblica il **Decreto Ministero del Lavoro 11 aprile 2011 sulle delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature** di cui all'Allegato VII al D.Lgs. 81/2008 nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo D.Lgs. 81/2008.

Inserto pubblicitario

SEMINARI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231

2 sessioni d'aula di 5 ore

A richiesta possono essere realizzati corsi presso gli Enti e le aziende che lo richiedano.

La quota di iscrizione al corso è di E. 300,00 + IVA (20% se dovuta).

Informazioni ed iscrizioni fax: 06.45498463 - e-mail: p.gentile@s3opus.it

In conformità all'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali, inviati con eventuali e-mail o fax per la richiesta informazioni, saranno trattati, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per solo uso interno. Con l'invio di e-mail e/o fax l'utente autorizza l'uso dei dati personali ad esclusivo uso interno.

Approfondendo... sul web

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

Decreto sui rifiuti radioattivi per recepire Direttiva 2006/117: il Governo approva schema preliminare

Lo schema di Decreto legislativo è stato approvato il 7 aprile 2011, in prima lettura dal Consiglio dei ministri, per recepire la Direttiva 2006/117 EURATOM sulla sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

Il provvedimento intende uniformare le modalità della sorveglianza radiometrica dei rottami metallici e dei prodotti semilavorati metallici, al fine di garantire un'applicazione chiara delle disposizioni a suo tempo emanate, evitando rallentamenti nei traffici commerciali.

Le imprese che, a scopo industriale o commerciale, lavorano con rifiuti radioattivi, cioè importano, raccolgono o depositano rottami e i semilavorati metallici, dovranno effettuare la cosiddetta sorveglianza radiometrica, per rilevare se in tali scorie vi siano livelli anomali di radioattività o eventuali sorgenti dismesse.

Il tutto per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

L'attestazione che certificherà l'avvenuta sorveglianza radiometrica dovrà essere rilasciata da esperti qualificati, che - nell'attestazione - dovranno anche indicare l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento usato per le misurazioni.

Se, poi, le misure radiometriche indicheranno la presenza di livelli anomali di radioattività, toccherà ai prefetti adottare i provvedimenti necessari a tutelare la popolazione.

Tra questi provvedimenti è previsto il rinvio forzoso dell'intero carico o di parte di esso al soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore.

E' previsto il rinvio a un futuro decreto per:

- la definizione dei contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica
- l'elenco dei prodotti semilavorati metallici oggetto di sorveglianza.

Questo decreto dovrà essere emanato dal Consiglio dei Ministri, sentita l'Agenzia delle Dogane e l'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), entro 60 giorni successivi all'esito positivo delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione Mondiale del Commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995. (LP)

Inserto pubblicitario

Studio di traduzioni e interpretariato

Portoghese europeo, portoghese brasiliano, spagnolo.

Agenzia di comunicazione, ufficio stampa, organizzazione di eventi

realizzazione di newsletter e rassegne stampa.

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

D.Lgs. 231 esteso ai reati ambientali: Governo approva schema di decreto preliminare

Il Consiglio dei Ministri n. 135 del 7/04/2011 ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo che recepisce le direttive: 2008/99 e 2009/123, che danno seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente:
- sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva e fino ad oggi non previste come reati e
- introducendo la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non prevista per i reati ambientali.

INOLTRE, sono state introdotte due le nuove fattispecie incriminatrici nel codice penale, per sanzionare la condotta di:
- chi uccide, distrugge, preleva o possiede, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e
- chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto.

Studio Cataldi
PORTALE DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Cassazione: il tempo necessario per indossare la divisa aziendale non sempre va retribuito

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8063 dell' 8 aprile 2011, si è pronunciata sulla retribuibilità o meno del tempo necessario ad indossare gli indumenti di lavoro, accogliendo il ricorso di un'azienda contro quattordici dipendenti che avevano ottenuto, dal giudice di prime cure, la retribuzione, spettante a titolo di compenso per lavoro straordinario, per i cd "tempi di percorrenza" e per i cd "tempi di vestizione". Il giudice di primo grado aveva ritenuto nulle le clausole contrattuali collettive nella parte in cui non consideravano "come orario da retribuire, i periodi di tempo minimi, ivi compresi quelli per la vestizione, necessari per arrivare dal varco di accesso dello stabilimento alle effettive posizioni di lavoro e viceversa, ivi compreso il tempo per effettuare la doccia di fine giornata". La Suprema Corte, richiamando la giurisprudenza formatasi sul tema, ha ribadito che per valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre fare riferimento alla disciplina contrattuale specifica. In particolare "ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito". (L.S.)

Sull'argomento vedi RSPP n.4 del 10 aprile 2011 pag.3

Porreca.it di Gerardo Porreca | Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

Una ennesima proroga per l'adeguamento di alcune strutture alberghiere alla normativa antincendio.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 è stato prorogato al 31/12/2011 il termine per completare l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi concesso alle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, termine già più volte rinviato e per ultimo fissato dal decreto "Milleproroghe 2010" al 31/3/2011.

Il provvedimento è stato motivato dalla necessità di non gravare su realtà economiche già messe in difficoltà dalla crisi economica, mettendone a rischio la continuità.

La proroga del termine si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

In pendenza del termine per la presentazione del progetto di adeguamento, restano sospesi i procedimenti volti all'accertamento dell'ottemperanza agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994.

Amianto. Civ INAIL: "Un network per aggredire un nemico sempre più insidioso"

Rappresentanti delle istituzioni e della ricerca scientifica insieme in una "rete" per potenziare le strategie di contrasto alle patologie asbesto-correlate: questo l'impegno con cui si è concluso il 28 aprile 2011, a Torino, il convegno "A che punto è la notte", organizzato dal Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto.

Dare vita a un network per "monitorare" a 360 gradi tutti i molteplici aspetti legati all'amianto: non solo, dunque, sullo stretto versante delle prestazioni assistenziali, ma anche su quello della salute e della ricerca, coinvolgendo sia i rappresentanti del mondo istituzionale che della scienza.
Se l'anno scorso la giornata di studio era stata dedicata agli aspetti normativi della materia, questa volta al centro dei lavori sono state le competenze e i saperi della medicina.

Una proroga di termini per la sicurezza sul lavoro nelle organizzazioni di volontariato.

Così come previsto con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011 è stato nuovamente prorogato al 31/12/2011 il termine di cui all'articolo 3 comma 3-bis di cui al D. Lgs. n. 9/4/2008 n. 81 così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale termine era stato già fissato al 31/3/2011 con l'ultimo decreto "milleproroghe" 2010 contenuto nel D. L. 225 del 29/12/2010 il quale aveva in realtà già prevista la possibilità di un ulteriore slittamento.

La proroga riguarda la sicurezza sul lavoro nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e nelle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco.

Secondo il citato articolo 3 comma 3-bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. infatti:
"3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro".

L'ulteriore proroga si è resa necessaria al fine di poter consentire alle Amministrazioni centrali interessate di completare, data l'importanza dell'argomento, il confronto e l'esame del contenuto del regolamento da emanare con le Regioni, le Province Autonome e le rappresentanze del volontariato.

Come si ricorderà già con l'art. 2 del decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009, entrato in vigore il 20/8/2009 e che aveva modificato l'art. 2 del T.U. di cui al D. Lgs. n. 81/2008, era stato eliminato dalla definizione di lavoratore il «volontario, come definito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266» e il «volontario in Servizio Civile» e, con il comma 12-bis dell'art. 3 riguardante il campo di applicazione, era stato stabilito che agli stessi volontari venissero applicate le disposizioni previste per i lavoratori autonomi di cui all'art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 (obbligo del tesserino di riconoscimento, della conformità delle attrezzature e dell'uso dei dispositivi di protezione individuale).

Era stato stabilito altresì che, nel caso in cui il volontario andasse a svolgere la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività ed è tenuto altresì ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e le altre attività che si svolgessero nell'ambito della medesima organizzazione.

Inserto pubblicitario

Realizziamo la valutazione dello stress lavoro correlato
previsto dal d.lgs. 81/2008, da realizzare al 31 dicembre 2010,
può farlo rapidamente e con un modesto impegno economico.

Ulteriori informazioni su www.s3opus.it

Informazioni fax: 06.45498463 - e-mail: p.gentile@s3opus.it

In conformità all'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali, inviati con eventuali e-mail o fax per la richiesta informazioni, saranno trattati, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per solo uso interno.
Con l'invio di e-mail e/o fax l'utente autorizza l'uso dei dati personali ad esclusivo uso interno.

Studio Cataldi
PORTALE DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Cassazione: no al licenziamento per superamento del periodo di comporto se la malattia è causata dall'ambiente di lavoro

In ipotesi di superamento del periodo di comporto, le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il licenziameto qualora l'infermità sia imputabile a responsabilità del datore di lavoro in dipendenza della nocività delle mansioni o dell'ambiente di lavoro. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7946 del 7 aprile 2011, specificando che "incombe al lavoratore l'onere di provare il collegamento causale fra la malattia che ha determinato l'assenza e il superamento del periodo di comporto, e le mansioni espletate". Nel caso di specie la Suprema Corte, ricordando che il superamento del periodo di comporto è condizione sufficiente di legittimità per procedere al licenziamento, non essendo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta impossibilità della prestazione, ha sottolineato che la Corte territoriale aveva ritenuto non imputabile a responsabilità del datore di lavoro la malattia della lavoratrice (che aveva determinato il superamento del periodo di comporto) in base al rilievo secondo cui non era stato provato dalla dipendente che il periodo di assenza fosse ricollegabile alla malattia precedentemente contratta per asserite ragioni lavorative. (L.S.)

Studio Cataldi
PORTALE DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Dipendenti P.A.: risoluzione del rapporto di lavoro e inidoneità psicofisica

Su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, il Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 ha esaminato uno schema di regolamento, che, a tutela dell'efficienza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, stabilisce la procedura di accertamento, gli effetti e il trattamento giuridico ed economico nei casi di permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti pubblici. Lo schema di regolamento, trasmesso al Consiglio di Stato per il previsto parere, consente alla Pubblica Amministrazione di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui è stata accertata l'inidoneità psicofisica permanente e assoluta oppure al demansionamento nel caso di accertata inidoneità psicofisica permanente e relativa. Destinatari del regolamento sono i dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle università e delle Agenzie e l'iniziativa per l'avvio della procedura, per l'accertamento dell'inidoneità, spetta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente o al dipendente interessato. Come si apprende dalla lettura del regolamento, l'Amministrazione avvia la procedura nei casi di assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento; in presenza di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio nonché nei casi di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente al servizio. Se l'inidoneità permanente assoluta al servizio è accertata, l'Amministrazione lo comunica al lavoratore, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde l'indennità sostitutiva del preavviso, se dovuta. (L.S.)

Tutela dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti: presto un nuovo standard ISO

Particolarmente sentito il problema della protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti: necessaria una sorveglianza più accurata. E' in via di definizione una nuova norma ISO che permetterà di ottimizzare il controllo e la tutela dei lavoratori esposti alle radiazioni e fornirà, inoltre, la base tecnica per rafforzare la regolamentazione di questo settore. L'applicazione della norma ISO 27048:2011, Radiation protection - Dose assessment for the monitoring of workers for internal radiation exposure, garantirà quindi l'affidabilità dei risultati relativi alla concentrazione delle radiazioni, ed avrà validità in ogni paese. La materia è particolarmente importante in quanto sono molti i lavoratori esposti, spesso in misura diversa, alle radiazioni ionizzanti; tali lavoratori necessitano quindi di una maggiore sorveglianza e di un accurato controllo sanitario. Per quanti sono esposti a radioattività per inalazione, ingestione o per contatto con la pelle, è necessario, infatti, un programma globale di controllo che verifichi i tassi di eliminazione delle radiazioni attraverso le urine o le feci. Per l'interpretazione quantitativa di tali misurazioni sono necessari modelli ben definiti e dati che descrivono il comportamento delle sostanze radioattive nel corpo umano. Diversi studi comparativi hanno dimostrato che, nonostante la disponibilità di un supporto scientifico da parte dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AEIA) e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP), l'attuale applicazione di modelli identici da parte di diversi laboratori non esclude la produzione di risultati che differiscono per ordini di grandezza. La nuova ISO 27048:2011 specifica quindi i requisiti minimi per la valutazione dei dati del monitoraggio dei lavoratori e presenta le procedure per l'interpretazione standardizzata dei dati di monitoraggio, al fine di raggiungere livelli accettabili di affidabilità e per l'uniforme quantificazione delle esposizioni alle radiazioni ai fini della documentazione di conformità.

Cassazione: si al danno morale per il lavoratore adibito a nuove mansioni senza formazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8527 del 14 aprile 2011, ha affermato che il lavoratore, adibito a nuove mansioni, ha diritto al risarcimento del danno morale qualora non abbia ricevuto alcuna formazione. Nel caso di specie i giudici di legittimità, respingendo il ricorso di un'azienda condannata a risarcire un dipendente trasferito e al quale erano state affidate nuove mansioni, affermano che la Corte territoriale, alla luce dell'istruttoria esperita, ha "osservato come il lavoratore fosse stato assegnato all'uso dell'elaboratore elettronico senza la previa, necessaria istruzione e quindi con disagio dovuto all'evidente e incolpevole imperizia e con conseguente pregiudizio per la dignità personale e per il prestigio professionale, tutelati dall'art. 35, primo comma, Cost". Aggiunge la Suprema Corte che "in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 c.c., il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto". (Autore: L.S.)

Newsletter mensile di S3 Opus Srl

Redazione:

Felice Paolo Arcuri, Francesca Arcuri, Tiziano Bellumori, Cinzia Ciacia, Lorenzo Gentile, Paolo Gentile

Tel.: 06.69190426 - Fax: 06.62209383 - E-mail: info@s3opus.it - www.s3opus.it

I numeri arretrati sono disponibili nello spazio web dedicato

Rischio di esposizione al rumore negli ambienti di lavoro: revisionata la norma UNI 9432

La complementarietà della norma UNI EN ISO 9612 rispetto alla UNI 9432 presenta alcune problematicità per l'applicazione della nuova metodologia. Nel mese di marzo 2011 è stata pubblicata la revisione della norma UNI 9432:2008, resasi necessaria dalla recente emanazione della nuova UNI EN ISO 9612, complementare ad essa. Entrambe le norme sono infatti finalizzate a valutare i livelli di esposizione al rumore nell'ambiente di lavoro su scala giornaliera, settimanale e di picco. La precedente edizione della UNI 9432 ("Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro") era stata elaborata specificatamente per gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente, rappresentata dal D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09 (Titolo VIII – Agenti fisici – Capo II – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro). Un quadro normativo in cui la recente UNI EN ISO 9612 ("Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico progettuale") si innesta in modo non sempre coerente. Rispetto alla norma UNI 9432, infatti, la UNI EN ISO 9612 presenta alcune problematiche: richiede un impiego superiore di tempo per le misurazioni di calcolo del livello di esposizione personale al rumore del lavoratore; le procedure per il calcolo dell'incertezza differiscono, richiedendo l'inserimento di un maggior numero di misurazioni e di parametri a parità di condizioni; la trattazione dell'esposizione dei gruppi omogenei di lavoratori non tiene conto del carattere individuale dell'esposizione. L'edizione 2011 della UNI 9432 mantiene le puntualizzazioni in merito a particolari problemi, come alcuni metodi semplificati per la valutazione dei livelli sonori di esposizione, i criteri di valutazione di aspetti non descritti nella UNI EN ISO 9612. Altri aspetti trattati sono quelli relativi ai metodi di calcolo della protezione offerta dai DPI uditivi ed alla loro efficacia nelle situazioni reali di utilizzo ed un metodo per valutare il superamento o meno delle soglie previste dalla legislazione vigente. La nuova UNI 9432 rimanda alla UNI EN ISO 9612 per gli argomenti comuni. Le due norme si applicano a tutti gli ambienti di lavoro, a esclusione di quelli per cui sono previste normative specifiche. Entrambe le norme non possono essere utilizzate per valutare esposizioni ad infrasuoni e ultrasuoni. Esse non si applicano inoltre alla valutazione dell'esposizione al rumore prodotto da sorgenti poste in prossimità dell'orecchio (per esempio cuffie, cornette, ecc.) per la quale si deve invece fare riferimento alle norme UNI EN ISO 11904-1 e UNI EN ISO 11904-2 o ad altre norme tecniche applicabili come la ETSI EG 202 518 V1.1.1.

Inserto pubblicitario

SEMINARI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Excel nella gestione dell'ufficio.
2 sessioni d'aula di 5 ore

Word nel lavoro d'ufficio.
2 sessioni d'aula di 5 ore

Internet e la posta elettronica.
2 sessioni d'aula di 5 ore

A richiesta possono essere realizzati seminari e corsi presso gli Enti e le aziende che lo richiedano.
Ulteriori informazioni su www.s3opus.it
La quota di iscrizione a ciascun seminario è di E. 300,00 + IVA (20% se dovuta).
Informazioni ed iscrizioni fax: 06.45498463 - e-mail: p.gentile@s3opus.it

In conformità all'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali, inviati con eventuali e-mail o fax per la richiesta informazioni, saranno trattati, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per solo uso interno.
Con l'invio di e-mail e/o fax l'utente autorizza l'uso dei dati personali ad esclusivo uso interno.

Appuntamenti

Roma 30 Maggio 2011

Corso di formazione per "Esperti SVS - Valutazione Rischio Stress lavoro-correlato"
Scheda di iscrizione

2 - 4 giugno 2011

XXIV Congresso Nazionale ANMA, Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti.

Tema del congresso: "ETICA NELLA PROFESSIONE DEL MEDICO COMPETENTE Responsabilità, consapevolezza, valori" che si terrà a Castellaneta Marina (Ta) dal 2 al 4 giugno 2011 presso il Centro Congressi Calanè Nova Yardinia Resort SS 106.

Il Medico Competente durante la sua attività anche quotidiana è sempre più spesso "sfidato" da richieste diversificate, che gli provengono da più parti e che richiedono risposte appropriate. Tali richieste spesso sono conseguenza delle innovazioni legislative che si sono succedute in questi ultimi tempi con implicazioni inusuali rispetto all'iter formativo tradizionale della Medicina del Lavoro. La certificazione di assenza di utilizzo di stupefacenti è un esempio tipico.

In altri casi derivano dal rinforzato regime certificatorio e quindi documentale che il Medico Competente deve affrontare al solo scopo di non incorrere in sanzioni.

A fronte di questo nuovo scenario il Medico Competente non si è rifugiato in un formalismo di carta, ma ha assunto un ruolo attivo mettendosi sempre più in gioco.

Dalla valutazione dei rischi, alla collaborazione per l'individuazione delle misure per la protezione collettiva ed individuale, passando per la gestione delle idoneità difficili e il contributo alla formazione dei lavoratori e l'aiuto alle aziende per orientarsi verso le nuove frontiere dello stress lavoro-correlato.

17 giugno 2011

Seminario internazionale sul tema
"Lavoro Artigianale, Assistenza Sanitaria e Lavori Complessi. Strumenti ed esperienze di valutazione e prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici da sovraccarico biomeccanico"

A cura di Unità di Ricerca EPM, Ergonomia della Postura e del Movimento, in collaborazione con OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, IEA, International Ergonomics Association, SIE, Società Italiana di Ergonomia, SNOP, Società Nazionale Operatori della Prevenzione, e AMBLAV Associazione Ambiente e Lavoro.
Il Seminario si terrà a Giovinazzo (Ba) il 17 giugno 2011 presso l'Hotel Lafayette S.S. 16 km 781 + 400 (S.S. 16 bis) Litoranea M olfetta - Giovinazzo dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
E' previsto l'accreditamento ECM.
L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria. A tal fine è sufficiente inviare una mail all'indirizzo iscrizioni@baricongressi.it

20 – 21 - 22 giugno
Corso ECM
"Gestione del personale, qualità della vita di lavoro e stress lavoro-correlato"
In collaborazione con Istituto Superiore di Sanità.

Realizzato da S3 Opus insieme all'Istituto Superiore di Sanità, il Corso si propone di offrire un approccio di riferimento e gli strumenti operativi collegati per un'efficace gestione del personale che punta sulla valorizzazione del capitale umano, sul miglioramento delle condizioni di lavoro e della motivazione, nonché sulla riduzione e prevenzione dei rischi organizzativi, quali lo stress lavoro-correlato, anche alla luce di quanto previsto dalla circolare 17/11/2010 della Commissione Consultiva sullo stress lavoro-correlato.

Sono stati richiesti crediti ECM per Medici e Psicologi. Sono già stati attribuiti 19 crediti ECM per Psicologi.

In libreria

Ergonomia nel lavoro che cambia

A cura di A. Sacco, F.P. Arcuri
Autori: A. Sacco, C. Venturato, E. Occhipinti, E. Cordaro, G. M. Mattia, G. Feigusch, F. P. Arcuri. Edizioni Palinsesto, Roma, 2010 - ISBN: 978 88 96416 04 4
Costo versione cartacea: € 15,00 - Costo versione e-book: 10€
Lo scopo del volume è quello di offrire attraverso una disamina delle problematiche ergonomiche attuali, gli strumenti concettuali e metodologici per la comprensione dei fenomeni emergenti per la promozione della salute negli ambienti di lavoro.
Il volume ripercorre in modo aggiornato i contenuti trattati nel Convegno "L'Ergonomia nel lavoro che cambia" realizzato a Roma il 22 maggio 209 dalla Sezione Lazio della Società Italiana di Ergonomia e da S3 Opus, a conclusione della IV edizione del Vocational Master "Ergonomia e Fattori Umani".

Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro

di Francesca Arcuri Edizioni Palinsesto, Roma - ISBN: 978-88-96416-02-0
Costo: 14€ (e-book)
Ogni anno sono migliaia i casi di vittime sui luoghi di lavoro ed il fenomeno non accenna a diminuire. Per questo è fondamentale conoscere cosa prevede la legge a riguardo, fare il punto sui rischi specifici della propria attività e attuare tutte le adeguate procedure di prevenzione.
L'e-book Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro nasce come strumento di supporto ad una necessaria conoscenza in tema di rischi e danni da lavoro e delle modalità di risoluzione degli stessi, a partire dagli obblighi previsti dalla normativa vigente. Con l'emanazione dal D.Lgs n. 81/2008 tali obblighi si sono infatti notevolmente ampliati e con essi è aumentato anche il rischio di incorrere in errori e, talvolta, in sanzioni.
L'e-book è aggiornato alla luce del decreto correttivo D.Lgs. 106/2009 di modifica del D.Lgs. 81/2008.

Inserto pubblicitario

Corso di formazione per "Esperti SVS
Valutazione Rischio Stress lavoro-correlato".

Roma 30 Maggio 2011

Aperte le iscrizioni al Corso diretto a responsabili della sicurezza di aziende pubbliche e private, sociologi, psicologi, medici del lavoro. Il Corso ha lo scopo di formare esperti in grado di valutare il rischio stress lavoro-correlato (D.Lgs 81/08).
La quota di iscrizione al corso è di E. 300,00 + IVA.
Informazioni ed iscrizioni **fax: 06.45498463 - e-mail: p.gentile@s3opus.it**

In conformità all'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali, inviati con eventuali e-mail o fax per la richiesta informazioni, saranno trattati, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per solo uso interno.
Con l'invio di e-mail e/o fax l'utente autorizza l'uso dei dati personali ad esclusivo uso interno.

Le iniziative
di S3 Opus

20 – 21 - 22 giugno
Corso ECM
"Gestione del personale, qualità della vita di lavoro e stress lavoro-correlato"
In collaborazione con Istituto Superiore di Sanità.

Realizzato da S3 Opus insieme all'Istituto Superiore di Sanità, il Corso si propone di offrire un approccio di riferimento e gli strumenti operativi collegati per un'efficace gestione del personale che punta sulla valorizzazione del capitale umano, sul miglioramento delle condizioni di lavoro e della motivazione, nonché sulla riduzione e prevenzione dei rischi organizzativi, quali lo stress lavoro-correlato, anche alla luce di quanto previsto dalla circolare 17/11/2010 della Commissione Consultiva sullo stress lavoro-correlato.

Sono stati richiesti crediti ECM per Medici e Psicologi. Sono già stati attribuiti 19 crediti ECM per Psicologi.

Il Corso si rivolge a medici di medicina generale, medici del lavoro, psicologi, personale interessato alla costituzione del Comitato anti-Mobbing, dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza dei posti di lavoro, RSPP, RLS. Saranno ammessi al massimo 24 partecipanti.

La quota di partecipazione è di Euro 360,00 + IVA.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria scientifica, tramite fax allo 06 49903603.

Informazioni e prenotazioni per e-mail: svs@s3opus.it o al fax 0645498463
tel. 0669190426
Programma Corso

Inserto pubblicitario

Realizziamo la valutazione dello stress lavoro correlato
previsto dal d.lgs. 81/2008, da realizzare al 31 dicembre 2010,
può farlo rapidamente e con un modesto impegno economico.

Ulteriori informazioni su www.s3opus.it

Informazioni fax: 06.45498463 - e-mail: p.gentile@s3opus.it

In conformità all'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali, inviati con eventuali e-mail o fax per la richiesta informazioni, saranno trattati, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per solo uso interno.
Con l'invio di e-mail e/o fax l'utente autorizza l'uso dei dati personali ad esclusivo uso interno.

Inserto pubblicitario

PALINSESTO

Collana Ergonomia, salute e sicurezza

F.P. Arcuri, C. Ciacia,
P. Gentile, S. Laureti

Manuale di utilizzo del sistema SVS per la valutazione dello stress lavoro-correlato

In preparazione: verrà distribuito da S3-Opus e dalle edizioni Palinsesto

Informazioni e prenotazioni fax: 06.45498463 - e-mail: svs@s3opus.it

Lunedì 30 maggio

Corso di formazione

Metodologia di valutazione SVS dello stress lavoro correlato

Nell'occasione verrà presentato il manuale contenente il CD con il programma SVS.

Informazioni e prenotazioni per e-mail: svs@s3opus.it o al fax 0645498463 - tel. 0669190426

In conformità all'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati personali, inviati con eventuali e-mail o fax per la richiesta informazioni, saranno trattati, in base alle procedure di legge e secondo correttezza per solo uso interno.
Con l'invio di e-mail e/o fax l'utente autorizza l'uso dei dati personali ad esclusivo uso interno.

Inserto pubblicitario

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

S3opus

20 - 21 - 22 giugno

Corso
Gestione del personale qualità della vita di lavoro e stress lavoro-correlato

Aula Marotta (ISS) - Via Castro Laurenziano, 10

Quota di iscrizione € 360,00 + IVA 20%

Per ogni informazione attinente al Corso contattare

Caciolli Silvana, DAMPP ISS Tel.: 06 49903603; e-mail: silvana.caciolli@iss.it

Francesca Arcuri, S3 Opus Srl Tel.: 06 69190426; e-mail: fr.arcuri@s3opus.it

La domanda di iscrizione (scaricabile dai siti www.iss.it/ampp e www.s3opus.it) dovrà essere stampata, compilata, firmata e inviata via fax alla

Segreteria scientifica (n° Fax: 06 49903603) entro il giorno **3 giugno 2011** (vale la data di invio in modalità elettronica). Il partecipante sarà informato sullo stato della propria domanda. Il richiedente accettato a pertecipare potrà effettuare il pagamento della quota di iscrizione tramite:

- Assegno bancario o circolare intestato a S3 Opus Srl
- Bonifico bancario su UNICREDIT Banca, Ag. 745 Roma, IBAN: IT65J 02008 05154 000010205242

Non saranno ammessi in aula partecipanti non in regola con la quota di iscrizione.